

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL FISCO CHIARIMENTI SUL *NON PROFIT*

Con tre documenti di prassi (risoluzioni nn.38/E, 57/E e 58/E emanate nei mesi di maggio e giugno) l'Agenzia Entrate fornisce utili indicazioni operative per gli enti di tipo associativo, con particolare riguardo ai soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico (tra questi ultimi vi rientrano anche le società di capitali sportive dilettantistiche).

Risoluzione 38/E del 17 maggio 2010

L'Agenzia Entrate, in risposta a diversi quesiti formulati da un'Associazione nazionale, fornisce importanti indicazioni in merito a talune problematiche riguardanti il comparto sportivo dilettantistico (associazioni e società di capitali sportive dilettantistiche). In sintesi i chiarimenti forniti.

<p>Ampliata la nozione di "esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica"</p>	<p>Assegnando valore di interpretazione autentica alla previsione contenuta nell'art.35 co.5 D.L. n.207/08, l'Agenzia Entrate riconosce esplicitamente come tale provvedimento abbia realizzato un ampliamento del novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.</p>
<p>Società di capitali sportive dilettantistiche individuati i soggetti destinatari delle cessioni e prestazioni decommercializzate</p>	<p>Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci, L'Agenzia ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)". Per le società di capitali sportive dilettantistiche, quindi, viene operata una ragionevole identificazione degli iscritti e dei partecipanti nella figura dei "tesserati" al fine di poter godere della decommercializzazione dei proventi in base all'art.148 co.3 del Tuir.</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

**Decommercializzazione
dei proventi: bagno
turco ed
idromassaggio mai
conformi alle finalità
istituzionali dell'ente**

Le prestazioni di “*bagno turco e idromassaggio*” rese agli associati da parte di associazioni sportive dilettantistiche non possono essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'art.148, co.3, del Tuir. Ciò in quanto l'Agenzia Entrate nega che tali prestazioni siano rese “*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*”.

**Divieto alla indiretta
distribuzione di utili: è
norma antielusiva che
ammette la
disapplicazione**

In tema di clausole riguardanti il divieto di distribuzione di utili che debbono essere inserite negli statuti degli enti di tipo associativo per poter godere delle agevolazioni fiscali, l'Agenzia Entrate ribadisce che ai fini della interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti all'art.10, co.6, dello stesso D.Lgs. n.460/97, previsti in modo diretto per le Onlus. Le Entrate chiariscono che l'applicazione di tale disposizione non è automatica ma poiché riveste mero carattere indiziario e, pertanto, ad essa risulta applicabile l'istituto dell'interpello preventivo ai sensi dell'art.37bis, co.8, del DPR n.600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale competente.

Risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010

L'Agenzia Entrate ritorna sul tema della corretta interpretazione della disposizione contenuta nel co.8 dell'art.90 della L. n.289/02 (Finanziaria per l'anno 2003), che riguarda il trattamento delle erogazioni in denaro o in natura che le imprese (trattasi di un fenomeno piuttosto consistente) effettuano nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche. Tale disposizione introduce, nella sostanza, ai fini delle imposte sui redditi (Ires o Irpef, ma anche ai fini Irap), una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di “*pubblicità*” e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante (cioè l'impresa) ai sensi dell'art.108, co.2, del Tuir, nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.

Con la circolare n.21/E/2003, l'Agenzia Entrate ha, tuttavia, precisato che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni: che i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; che venga riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Risoluzione n.58/E del 24 giugno 2010

Gli enti di tipo associativo che determinano forfetariamente in reddito (ma non l'Iva) ai sensi dell'art.145 del Tuir, in base all'art.20 del DPR n.600/73, possono godere delle particolari semplificazioni contabili previste dal co.166 dell'art.3 della L. n.662/96: annotazione complessiva delle fatture emesse in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo e annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva.

Ancorché si tratti di disposizione oggi abrogata in quanto riferita al regime dei contribuenti “semplificati” (sostituito di fatto dal nuovo regime dei “minimi”) l'Agenzia Entrate ne ribadisce l'applicazione agli enti di tipo associativo per quanto riguarda le semplificazioni contabili in essa previste.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile